

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 990-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE RIANI)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

di concerto col Ministro del tesoro

col Ministro dell'ambiente

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(V. Stampato Camera n. 1016)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in discussione autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di prevenzione dei disastri naturali e tecnologici fra le repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia.

Questo accordo costituisce un importante strumento per il miglioramento delle strutture di sicurezza e prevenzione dei rischi gravi. La necessità di creare una rete di cooperazione fra gli Stati sui temi della protezione civile si è resa sempre più pressante, visto il continuo aumento dei rischi soprattutto in campo tecnologico. L'accordo oggetto del disegno di legge si pone un duplice obiettivo: da una parte creare un collegamento tecnico-scientifico fra le Parti contraenti al fine di potenziare la previsione e la prevenzione dei disastri, dall'altra assistere più efficacemente le Parti contraenti colpite dai disastri in questione.

All'articolo 1 si stabiliscono le finalità concrete del progetto, attraverso la definizione delle forme di cooperazione da attuare. In primo luogo, dovrà essere posto in essere uno scambio regolare delle informazioni scientifiche e tecniche fra i paesi membri. Inoltre dovranno essere attuati programmi di ricerca comuni e, soprattutto, si dovrà dare impulso alla formazione di esperti nel settore della previsione, prevenzione e soccorso. Essenziale per il conseguimento degli scopi che l'accordo si propone appare quest'ultima previsione: la creazione di una specifica categoria di esperti internazionali in materia di protezione civile è essenziale per l'efficacia dei progetti di cooperazione in questo campo, oltre ad aprire nuove prospettive per gli operatori del settore, prospettive che superano gli scopi stessi dell'accordo.

Con l'articolo 2, si costituisce un Comitato misto, il quale avrà il compito di definire

gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione del trattato. Al Comitato viene attribuito un potere di raccomandazione alle Parti contraenti sull'attuazione dell'accordo, oltre ad un generico potere di iniziativa nelle materie relative. Ma, dall'esame dell'articolo 2, il compito principale del Comitato sembra essere quello di stimolo delle iniziative di cooperazione piuttosto che quello di vigilanza sulla concreta attuazione dei programmi: quest'ultimo aspetto rimane obiettivamente legato alla volontà politica di ciascuna Parte contraente.

L'altro aspetto essenziale dell'accordo è la cooperazione in caso di calamità. Al Comitato è infatti affidato il compito di stabilire procedure comuni per migliorare le misure di intervento in caso di disastro che colpisca una delle parti contraenti. Inoltre, all'articolo 4 si stabilisce un principio di intervento comune anche nel caso di disastro che colpisca uno stato che non sia Parte dell'accordo; anche in questo caso sarà il Comitato misto a coordinare l'intervento, seguendo i criteri da esso stesso fissati.

A livello di ordinamento interno, l'Accordo impone alle parti, oltre agli obblighi principali derivanti dal programma di cooperazione, quello di istituire un'Autorità nazionale che si occupi della attuazione dell'Accordo (articolo 7).

Da sottolineare inoltre l'aspetto dell'apertura agli altri paesi membri dell'Iniziativa centro europea, in modo tale da ampliare l'ambito di efficacia dell'Accordo.

Da sottolineare inoltre l'aspetto dell'apertura agli altri paesi membri dell'Iniziativa centro-europea, in modo tale da ampliare l'ambito di efficacia dell'Accordo.

Particolarmente importante è notare come i progetti di cooperazione riguardino non solo le catastrofi naturali, ma anche e soprattutto quelle di tipo tecnologico. È proprio su questo aspetto che deve appun-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tarsi l'attenzione della ricerca internazionale in tema di protezione civile, tenendo conto anche della situazione interna in cui si trovano alcuni degli Stati Parti dell'Accordo. D'altro canto, va sottolineata la scarsa coerenza delle norme dettate dal trattato: i poteri di raccomandazione del Comitato misto non appaiono efficaci per ottenere il rispetto degli impegni presi dalle Parti contraenti. Occorrerà utilizzare l'Accordo stipulato nel luglio 1992 come un primo elemento in vista della creazione di strutture permanenti che siano dotate di più penetranti poteri non solo di prevenzione ma anche di controllo.

L'importanza politica che l'Accordo riveste supera l'ambito di applicazione specifica, riguardando il ruolo che l'Italia deve svolgere

nell'ambito dei paesi mitteleuropei. Accordi settoriali come quello oggi in esame permettono di aumentare l'intensità dei rapporti diplomatici con gli Stati est-europei e possono, se debitamente potenziati, offrire all'Italia un ruolo di primo piano nel processo di integrazione di questi paesi nell'Europa unita. Inoltre tali accordi concorrono ad offrire a paesi che si trovano a vivere una fase di sviluppo molto accelerata, un appoggio sia tecnico che politico al fine di superare i rischi di uno sviluppo incontrollato, in questo caso in tema di gestione del territorio e di protezione civile. La Commissione affari esteri, all'unanimità, propone l'approvazione del disegno di legge.

RIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUBBINI)

2 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PODESTÀ)

2 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del provvedimento segua quella della legge finanziaria per il 1995.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.